

Codice di condotta dei fornitori del Gruppo Shiseido

Introduzione

Negli ultimi anni sono emerse in misura crescente importanti questioni di natura sociale e ambientale che hanno imposto alle società non solo di conformarsi alle leggi e alle normative dei singoli Paesi, ma anche di rispettare convenzioni e norme internazionali e assumere un forte impegno verso la realizzazione di una società sostenibile con i fornitori facenti parte della relativa catena di approvvigionamento.

Il Gruppo Shiseido si adopererà al fine di fornire prodotti e servizi che offrano tranquillità e sicurezza ai clienti e siano attenti ai bisogni della società e dell'ambiente, conducendo, al contempo, le proprie attività commerciali in maniera leale nel tentativo di realizzare una società sostenibile.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, è essenziale che il Gruppo Shiseido collabori con i propri fornitori, ossia i propri partner commerciali, al fine di realizzare un'organizzazione sostenibile nelle attività di approvvigionamento.

Il "Codice di Condotta dei Fornitori del Gruppo Shiseido" contiene i requisiti minimi di condotta, non negoziabili, che il Gruppo Shiseido richiede ai propri fornitori e subfornitori di rispettare e seguire, nell'ambito dei rapporti commerciali con il Gruppo. Ai fornitori è richiesto di rispettare il "Codice di Condotta dei Fornitori del Gruppo Shiseido" dopo aver preso visione e compreso la finalità e i contenuti dello stesso.

Le norme ivi indicate sono previste al fine di tutelare i diritti dei lavoratori della catena di approvvigionamento, ivi compresi i lavoratori stagionali e i telelavoratori, soddisfacendone le esigenze.

I. Ambito di applicazione

I fornitori che intrattengono rapporti commerciali con il Gruppo Shiseido sono tenuti a osservare il presente Codice.

I fornitori dovrebbero inoltre esigere che i propri subfornitori coinvolti in attività commerciali connesse al Gruppo Shiseido rispettino le medesime norme ivi previste.

II. Funzionamento

Il Gruppo Shiseido seleziona i fornitori che rispettano le condizioni di cui al presente Codice. Anche a seguito dell'instaurazione di un rapporto commerciale, il Gruppo Shiseido potrà valutare l'eventuale proseguimento del rapporto, anche tenendo in considerazione l'osservanza del presente Codice.

III. Verifica

I fornitori sono tenuti, qualora ricevano una richiesta in tal senso dal Gruppo Shiseido, a rispondere ai questionari, permettere lo svolgimento di ispezioni *in loco*, consegnare i relativi documenti e registri nonché ottemperare alle ulteriori richieste, finalizzate a verificare il rispetto del presente Codice.

IV. Segnalazione delle violazioni/ Misure correttive

Qualora un fornitore venga a conoscenza di qualsivoglia violazione del presente Codice (e, a tal fine, come nel prosieguo del presente Articolo, deve ritenersi inclusa l'ipotesi in cui tale conoscenza riguardi

Iniziali Fornitore:

anche solo la mera possibilità di una violazione) dovrà immediatamente darne comunicazione al Gruppo Shiseido. Nel caso in cui sia stata riscontrata una violazione, il fornitore è tenuto ad elaborare un programma per sanare tale violazione e introdurre le dovute misure correttive, nonché ad informare il Gruppo Shiseido sulla tipologia di correzione di volta in volta adottata. I contratti stipulati con il Gruppo Shiseido possono essere risolti a seconda della tipologia della violazione occorsa.

I. Disciplina applicabile

I fornitori sono tenuti a rispettare le leggi e le normative applicabili dei Paesi e dei territori ove essi svolgono le relative attività commerciali.

Essi devono impegnarsi a osservare le norme di settore e internazionali* in materia di operazioni commerciali eque, diritti umani, diritti dei lavoratori e ambiente.

* Le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, le previsioni fondamentali delle Convenzioni OIL, i 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, ISO26000 (Responsabilità sociale d'impresa).

II. Anticorruzione

1. Divieto di atti corruttivi

I fornitori non possono elargire tangenti, dazioni, doni illeciti a favore di amministrazioni, pubblici ufficiali o *partner* commerciali, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Gruppo Shiseido, né accettarne da tali soggetti.

Ai fornitori è fatto altresì divieto di effettuare pagamenti cd. agevolativi (ossia che abbiano ad oggetto la dazione di una esigua somma di denaro o altre utilità non dovuta in conformità alle leggi e alle normative applicabili, al fine di accelerare le procedure amministrative quali, ad esempio, quelle relative ai controlli di dogana o al conseguimento del visto).

2. Divieto di elargizione impropria di regalie e altre utilità

Ai fornitori è fatto divieto di elargire o accettare regali o altre utilità in maniera impropria o che possano destare sospetti sulla correttezza dei comportamenti assunti da amministrazioni, pubblici ufficiali o *partner* commerciali o nei confronti di tali soggetti, ivi compreso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Gruppo Shiseido, al fine di influenzare contratti o il contenuto di operazioni commerciali, in maniera diretta o per il tramite di un mediatore.

3. Divieto di operazioni illecite

I fornitori non devono realizzare monopoli privati, imporre restrizioni indebite con riguardo ad operazioni quali cartelli o altri atti che possano ostacolare la libera e leale concorrenza.

4. Tutela della proprietà intellettuale, delle informazioni riservate e personali

I fornitori non devono violare i diritti di proprietà intellettuale del Gruppo Shiseido o di qualsivoglia soggetto terzo.

I fornitori devono, inoltre, proteggere in maniera adeguata le informazioni riservate (ivi comprese le informazioni privilegiate e i segreti aziendali) e quelle personali (ivi comprese quelle relative ai clienti

Iniziali Fornitore:

e ai dipendenti) trattate dai fornitori stessi o dal Gruppo Shiseido ed evitare qualsiasi forma di utilizzo improprio delle stesse.

5. Divulgazione di informazioni

Qualora un fornitore venga a conoscenza di un episodio che sollevi dubbi in merito alla qualità, sicurezza, efficacia, ecc. dei propri prodotti o servizi, esso dovrà prontamente comunicare al Gruppo Shiseido informazioni adeguate e sufficienti in merito a tale evento.

III. Rispetto dei diritti umani

1. Divieto di discriminazione

I fornitori non possono adottare, nei loro criteri di assunzione o di trattamento inerenti alla remunerazione, alla promozione e alla cessazione del rapporto di lavoro, pratiche discriminatorie di alcun genere, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla razza, al colore della pelle, al sesso, alla religione, all'origine etnica o sociale, all'adesione o meno ad un'organizzazione sindacale, all'opinione politica o di altro tipo, alla fede, alla disabilità, allo stato civile, alle condizioni di salute, allo stato di gravidanza, agli orientamenti sessuali e all'identità di genere.

2. Divieto di abuso e molestie

I fornitori rispettano i diritti umani dei propri dipendenti e non devono renderli vittime di alcuna forma di abuso, punizione corporale, molestia psicologica, fisica o sessuale né di altre forme di intimidazione.

3. Divieto di lavori forzati e tratta di esseri umani

I fornitori non saranno coinvolti in alcun modo in alcuna forma di lavoro forzato, ivi compreso il lavoro in condizioni di schiavitù, lavoro che determini coercizione fisica o psicologica, tratta di esseri umani. In sede di assunzione, i fornitori dovranno esplicitare le condizioni di impiego al fine di garantire ai dipendenti la possibilità di scegliere se prestare o meno la propria opera sulla base della loro valutazione discrezionale e avendo pienamente compreso le suddette condizioni.

Con riguardo alle condizioni di impiego, i fornitori devono rispettare tutte le leggi e le normative applicabili in materia di diritto del lavoro dei Paesi e dei territori in cui svolgono le proprie attività commerciali e devono accettare condizioni che tutelino i diritti umani. Inoltre, i fornitori devono consegnare ai propri dipendenti un documento comprovante il contenuto e le condizioni di tutela assicurata ai diritti umani, redatto in una lingua comprensibile per i dipendenti stessi.

Salva diversa disposizione di legge o normativa, i fornitori non possono limitare la libertà dei propri dipendenti, anche mediante l'imposizione indebita di commissioni o pagamenti anticipati in relazione all'impiego, o sequestro o distruzione di passaporti, documenti identificativi o permessi di lavoro, ecc.

4. Divieto di lavoro minorile

I fornitori si asterranno dall'impiegare minori che non abbiano raggiunto la più alta età tra le seguenti: (i) 15 anni; (ii) l'età dell'obbligo scolastico; (iii) l'età minima di ammissione al lavoro prevista dalle leggi o dalle normative locali; tuttavia, l'impiego di minori di età compresa tra i 13 e 15 anni potrà essere

Iniziali Fornitore:

ammesso qualora il lavoro minorile non causi alcun danno alla salute o allo sviluppo del minore, non impedisca al minore di ricevere un'istruzione e sia previsto dalle leggi e dalle normative locali. I fornitori si asterranno dal far sì che i minori svolgano un'attività lavorativa che possa avere effetti negativi sugli stessi di natura fisica, psicologica, sociale o morale.

5. Osservanza di leggi e normative in materia di diritto del lavoro

I fornitori devono rispettare tutte le leggi e le normative applicabili in materia di diritto del lavoro dei Paesi e territori in cui conducono relative operazioni commerciali.

I fornitori sono tenuti a corrispondere una retribuzione pari o superiore al salario minimo fissato dalle leggi o dalle normative locali. A tal riguardo, i fornitori dovranno prendere in considerazione il livello salariale per assicurarsi che la retribuzione corrisposta garantisca ai dipendenti e alle loro famiglie un'esistenza dignitosa. I fornitori sono altresì tenuti a corrispondere un'indennità per le ore di lavoro straordinario prestate nonché le altre indennità previste dalle leggi e dalle normative di ciascun Paese e territorio. In aggiunta, essi dovranno concludere i contratti di lavoro subordinati per iscritto; tali contratti dovranno contenere le condizioni di impiego e assicurare che tutti i lavoratori siano consapevoli dei relativi diritti ed obblighi.

6. Libertà di associazione e contrattazione collettiva

I fornitori devono rispettare il diritto dei propri lavoratori di istituire un'associazione sindacale, di unirsi o meno ad un sindacato nonché di partecipare alle contrattazioni collettive con i fornitori stessi, e non dovranno discriminarli in base all'esercizio dei suddetti diritti.

7. Rispetto dei diritti delle popolazioni locali

I fornitori sono tenuti a rispettare i diritti fondiari, la cultura, i costumi e la religione delle popolazioni locali e dovranno condurre le proprie attività commerciali sulla base di tale principio. Essi devono altresì rispettare le tradizioni e i diritti inerenti alle risorse genetiche autoctone, impegnandosi a non sfruttare gli interessi delle popolazioni locali esclusivamente a proprio vantaggio.

8. Lavoratori migranti

I fornitori devono assicurare ai lavoratori migranti lo stesso trattamento riservato ai lavoratori locali. Inoltre, essi devono riservare ai lavoratori stranieri e stagionali un trattamento corretto, garantendo agli stessi eque condizioni di impiego nonché condizioni di lavoro e di vita favorevoli. I fornitori sono altresì tenuti a: (i) rimborsare ai lavoratori stagionali le spese connesse all'occupazione, ecc.; (ii) non assumere lavoratori stagionali in posizione irregolare; (iii) non sequestrare documenti identificativi dei soggetti stagionali né trattenere denaro a titolo di garanzia e (iv) comprendere che l'ambito di applicazione del presente Codice racchiude altresì i lavoratori impiegati attraverso un'agenzia di lavoro interinale.

Iniziali Fornitore:

IV. Sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro

1. Strutture sicure e salubri

I fornitori hanno il compito di progettare e costruire le relative strutture avendo riguardo alla sicurezza e alla salute dei propri dipendenti, accertando la sicurezza degli stessi attraverso regolari verifiche relative all'integrità strutturale degli impianti nonché effettuando interventi di manutenzione.

I fornitori sono tenuti a garantire all'interno di tali strutture le norme in materia di igiene nonché a fornire ai propri dipendenti, quale misura minima e indispensabile, l'accesso ad acqua potabile e ai servizi igienici. I medesimi criteri dovranno essere applicati anche con riguardo ai dormitori eventualmente assegnati dai fornitori ai dipendenti.

2. Prevenzione degli infortuni e delle malattie sul posto di lavoro

Con riguardo a mansioni che implicano uno sforzo fisico, alla gestione di sostanze pericolose e di prodotti chimici nonché ad attività intrinsecamente rischiose, quali l'uso di macchinari di produzione, i fornitori devono adottare procedure volte ad evitare, per quanto possibile, i rischi e sono tenuti a dotare i propri dipendenti dei necessari indumenti protettivi nonché ad informarli preventivamente sulle misure di sicurezza, al fine di evitare qualsiasi episodio di infortunio o malattia sul posto di lavoro.

3. Misure di prevenzione dei disastri

Tra le misure di prevenzione dei disastri e volte alla gestione di emergenze quali incendi e altri disastri naturali, i fornitori sono tenuti ad individuare le misure volte a prevenire gli incendi nonché le uscite di emergenza, assicurandosi che i propri dipendenti siano dettagliatamente informati sulle stesse.

I medesimi criteri dovranno essere applicati anche con riguardo ai dormitori eventualmente assegnati dai fornitori ai dipendenti.

V. Tutela dell'ambiente

I fornitori devono rispettare tutte le leggi e le normative applicabili in materia di tutela dell'ambiente dei Paesi e dei territori in cui svolgono le proprie attività commerciali.

Essi devono riconoscere l'importanza di tutelare l'ambiente e sono tenuti, nelle loro attività, ad adottare un approccio proattivo nei confronti del suddetto obiettivo, impegnandosi per contribuire allo sviluppo di una società sostenibile attraverso misure volte a preservare la biodiversità, controllare l'emissione di gas a effetto serra, a ridurre i rifiuti e il trattamento dei materiali di scarto, a conservare e riutilizzare le risorse nonché a prevenire l'inquinamento. I fornitori riconoscono l'importanza di preservare l'ambiente e devono impegnarsi ad adottare una condotta aziendale rispettosa dell'ambiente, con misure volte a preservare la biodiversità e a controllare l'emissione di gas ad effetto serra in tutte le fasi di produzione, dall'impiego delle risorse al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

VI. Garanzia di qualità e tracciabilità dei prodotti

I fornitori sono tenuti a offrire prodotti e servizi che siano conformi a tutti gli *standard* di qualità e sicurezza previsti dalle leggi e dalle normative dei Paesi e dei territori in cui svolgono la propria attività commerciale, nonché rispettare i contratti conclusi con il Gruppo Shiseido, impegnandosi al fine di individuare le origini delle materie prime utilizzate per i prodotti da consegnare al Gruppo Shiseido.

Iniziali Fornitore:

